



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

- PRESIDENZA -

Prot. n. 132/2020 INC.

A tutti Magistrati, togati ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Chieti e gli Uffici del Giudice di Pace di Chieti e Guardiagrele
- loro sedi -
e p.c. al Dirigente Amministrativo del Tribunale,
- CHIETI -
ed a tutti i Direttori Amministrativi della Sede Centrale di Chieti e della Sezione distaccata di Ortona,
- loro sedi -
ed al funzionario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Chieti e Guardiagrele
- CHIETI -

Oggetto: ulteriori istruzioni preliminari per la ripresa dell'attività giudiziaria

Il Presidente del Tribunale,

richiamato il precedente provvedimento emesso il 17 aprile 2020 al fine di dare istruzioni sulla gestione dei procedimenti non trattati nella c.d. prima fase dell'emergenza sanitaria nazionale e di fornire prime indicazioni per la gestione di quelli della seconda fase;

osservato che si è proceduto in data 25 aprile 2020 alla definizione dei tre separati protocolli distrettuali in studio per l'intero settore civile che sono stati approvati, salvo talune modifiche per il protocollo civile ordinario (che sarà disponibile nella stesura definitiva entro la giornata di oggi) e per il protocollo lavoro (già diffuso via e-mail nella stesura definitiva), negli esatti termini delle originarie proposte, escludendo, tuttavia, la volontaria giurisdizione monocratica (rimessa alle valutazioni di ogni singolo Ufficio), come anche tutta l'attività (compresa, dunque, quella penale) del Giudice di Pace (parimenti rimessa alle valutazioni di ogni singolo Ufficio);

rilevato che, in attesa di formali comunicazioni che si attendono dall'Autorità Sanitaria Regionale, prodromiche alla predisposizione di un modello organizzativo unitario, che ogni Dirigente deve predisporre d'intesa con il Presidente della Corte di Appello, pur essendo stata da tempo avviata la interlocuzione con la Presidenza della



Corte e con le altre parti indicate nell'art.83, commi sesto e settimo, D.L. n.18/2020, al momento non si è in grado di licenziare il provvedimento organizzativo suddetto;

ritenuto, tuttavia, non più procrastinabile, avvicinandosi la data del 12 maggio 2020 di inizio della c.d. seconda fase, l'intervento di ristrutturazione dei ruoli delle udienze, anche al fine di valutare la risposta delle Cancellerie che attualmente operano in regime di *lavoro agile*, soprattutto in vista della necessità di programmare l'attività a partire dal 5 maggio 2020, atteso che i progetti attualmente in essere (e sui quali si è già effettuato un primo intervento di rimodulazione per assicurare l'aumento delle presenze in sede) e scadranno il 4 maggio 2020;

sulla premessa che, soprattutto dopo la conversione in legge del D.L. n.18/2020 con importanti modifiche per l'attività penale e l'emanazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020, è mia ferma intenzione prevedere per il modello organizzativo della seconda fase la esclusione di qualsivoglia attività *in praesentia*, confermando tutte le misure regolanti l'accesso negli Uffici, salvo aprire per ognuno uno sportello fisico (sul vecchio modello *URP*) funzionale alla prima ripresa delle attività;

DISPONE

- a) **quanto al settore civile**: ogni giudice monocratico provvederà, previa verifica dei propri ruoli, a predisporre per la comunicazione i provvedimenti di rinvio di tutti i procedimenti per i quali, sulla base dei ridetti protocolli, non potrà tenersi l'udienza ricadente nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020, anche previa valutazione della mancata maturazione dei termini assegnati per lo svolgimento di qualsivoglia difesa in conseguenza della “sterilizzazione processuale” del periodo 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020 per effetto dei diversi provvedimenti legislativi intervenuti a regolare la materia, avendo cura di rispettare le disposizioni tabellari in materia di calendarizzazione delle udienze (salva la possibilità, da valutarsi separatamente e nei termini di legge, di disporre per una eventuale variazione tabellare) e, per quanto possibile, il Programma di Gestione 2020; nonché a comunicare, sempre sulla base dei ridetti protocolli, le modalità di trattazione dei procedimenti per i quali ricorre, dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, la concreta possibilità di impiegare gli strumenti previsti dall'art.83, comma settimo, lettere f) ed h), D.L. n.18/2020, oltre che nei casi di cui al comma terzo, lettera a), dello stesso decreto legge, con la ulteriore possibilità, ove il carico del ruolo a giudizio del Magistrato titolare lo consenta, di estenderne l'applicazione ad altre ipotesi; allo stesso modo provvederanno i presidenti dei singoli collegi per i procedimenti a trattazione collegiale.
- b) **quanto al settore penale**: ribadito che alcuna attività potrà svolgersi *in praesentia*, la possibilità di dare precise disposizioni per la trattazione dei processi con i mezzi alternativi oggi chiaramente a disposizione trova un ulteriore limite nella pendenza delle trattative intese a condurre alla formazione di un protocollo unico distrettuale (la prossima riunione, che potrebbe non essere decisiva, è fissata al 28 aprile 2020 – ore 15:00). Cionondimeno,



avendo, peraltro, espresso il mio gradimento per il protocollo proposto dal Presidente del Tribunale di Pescara (predisposto, tuttavia, senza tener conto delle rilevanti modifiche dell'art.83 cit. – in specie con l'introduzione del comma 12 *bis*), considerato il poco margine di tempo che ci resta a disposizione (che stiamo, comunque, impiegando per una importante interlocuzione con Procura della Repubblica, COA e Camera Penale di Chieti per addivenire ad un nostro progetto), invito tutti i Giudici monocratici – ed i Presidenti dei collegi per le attività collegiali – a predisporre per la comunicazione i provvedimenti di rinvio di tutti i procedimenti per i quali non potrà tenersi l'udienza ricadente nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020 e che, allo stato, si indicano in tutti quelli per i quali ricorre la prima udienza con attuale possibilità per la persona offesa non rappresentata – ed anche per il danneggiato dal reato la cui posizione emerge dagli atti – di costituirsi parte civile ovvero occorre procedere all'assunzione di prove dichiarative, escluse quelle degli ausiliari del Giudice; allo stesso modo vorrà procedersi per tutti i procedimenti a carico di un numero di imputati superiore a quattro ovvero a due, se detenuti, valutando particolarmente impegnativa e difficilmente gestibile una udienza da remoto con un tal numero di soggetti interessati; per il resto, previa verifica dei ruoli, potrà procedersi a tenere udienza da remoto adottando le linee guide già in precedenza diffuse per la gestione/trattazione delle convalide di arresto/fermo e per il giudizio direttissimo; il tutto in attesa di poter emanare un provvedimento da valere ai sensi dell'art.83, comma settimo, lett. g), D.L. n.18/2020, anche in considerazione di quanto previsto e regolato dal successivo comma nono. Si raccomanda, in ogni caso, di riservare le prime udienze successive al 30 giugno 2020, pur nel rispetto delle disposizioni tabellari in materia di calendarizzazione delle udienze, alla trattazione/definizione dei procedimenti per i quali sussistono problemi cautelari e di termini prescrizionali.

A tutti si rivolge la raccomandazione di operare in sinergia con le Cancellerie allo scopo di verificare come procede lo scarico/lavorazione dei provvedimenti avendo cura anche di rallentarne il deposito per quanto possibile.

La presente ho ritenuto di inviare per opportuna conoscenza anche ai Giudici di Pace, pur consapevole della necessità di addivenire, per l'attività giudiziaria, alla formazione di una autonoma risoluzione, quanto più possibile condivisa.

CHIETI, 27 aprile, 2020.



Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)

